FATA VITA S.p.A.

Societa' per Azioni di Assicurazioni – Capitale Sociale € 5.202.079,00 (interamente versato) Sede: Via Urbana, 169/A – 00184 Roma – Tel. (06) 47651- Telefax (06) 4871187 – Telegramma Assifata Roma – Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e Partita IVA n. 09052331007. Società soggetta alla direzione e coordinamento di ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. . Impresa autorizzata dall'ISVAP, con provvedimento n° 2490 del 19/12/2006, all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami vita I, III e V di cui all'art. 2, comma 1, del D.L. 7/9/2005, n° 209. Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al n. 1.00155

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA MISTA RIVALUTABILE A PREMIO UNICO

FATA PATRIMONIO 10-08

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- la Scheda Sintetica
- la Nota Informativa
- le Condizioni di Polizza comprensive del Regolamento della Gestione Separata Fatainvest
- il Glossario
- il Modulo di proposta polizza

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta polizza di assicurazione.

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA SCHEDA SINTETICA E LA NOTA INFORMATIVA

INVESTIMENTO INVESTIMENTO INVESTIMENTO INVESTIMENTO INVESTIMENTO INVESTIMENTO INVESTIMENTO

SCHEDA SINTETICA
FATA PATRIMONIO 10-08 - Tariffa 961RP

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA MISTA RIVALUTABILE A PREMIO UNICO

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

La presente scheda sintetica non sostituisce la Nota Informativa. ***Essa mira a dare al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto.***

1. Informazioni generali

1.a) Impresa di assicurazione
FATA VITA S.p.A. – Società soggetta alla direzione ed al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A..

1.b) Denominazione del contratto
Il contratto di seguito descritto è denominato FATA PATRIMONIO 10 - 08.

1.c) Tipologia del contratto
Il contratto descritto è un'assicurazione sulla vita mista rivalutabile a premio unico.
Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dall'Impresa e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una gestione interna separata di attivi.

1.d) Durata
Il contratto descritto ha una durata compresa tra un minimo di 5 anni ed un massimo di 10 anni.
E' possibile esercitare il diritto di riscatto trascorsi almeno 15 mesi dalla data di decorrenza del contratto, a condizione che sia stato corrisposto il premio unico e che l'Assicurato sia in vita.

1.e) Pagamento dei premi
Il contratto descritto prevede la corresponsione di un premio unico alla sottoscrizione del contratto; l'importo minimo di tale premio è di 300.000,00 euro.

2. Caratteristiche del contratto

FATA PATRIMONIO 10-08 è un contratto che presenta una copertura assicurativa garantita sia in caso di vita sia in caso di decesso dell'Assicurato.

Trascorsi almeno quindici mesi dalla decorrenza del contratto, è facoltà del Contraente riscattare totalmente il contratto o richiedere delle anticipazioni a titolo di riscatto parziale.

Si rinvia al Progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni e del valore di riscatto contenute nella sezione F della Nota Informativa per la comprensione del meccanismo di partecipazione agli utili.

L'Impresa è tenuta a consegnare il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.

INVESTIMENTO INVESTIMENTO INVESTIMENTO INVESTIMENTO INVESTIMENTO INVESTIMENTO INVESTIMENTO INVESTIMENTO

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

Prestazioni principali

- Prestazione in caso di vita:
  in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto, il pagamento del capitale assicurato ai beneficiari designati in polizza dal Contraente.

- Prestazione in caso di decesso:
  in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, il pagamento ai beneficiari designati in polizza dal Contraente del capitale assicurato.

Sul contratto descritto è previsto ogni anno e per tutta la durata contrattuale il riconoscimento di un tasso di interesse minimo garantito pari al 2,00%.

Le partecipazioni agli utili una volta comunicate al Contraente risultano definitivamente acquisite sul contratto.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli articoli 3, 4 e 5 delle Condizioni di Polizza.

INVESTIMENTO INVESTIMENTO INVESTIMENTO INVESTIMENTO INVESTIMENTO INVESTIMENTO INVESTIMENTO INVESTIMENTO

4. Costi

L'Impresa, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa alla sezione D.

I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla gestione interna separata riducono l'ammontare delle prestazioni.
Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall'ISVAP, l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo".
Il "Costo percentuale medio annuo" indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi.
A titolo di esempio, se per una durata del contratto pari a 15 anni il "Costo percentuale medio annuo" del 10° anno è pari all'1%, significa che i costi complessivamente gravanti sul contratto in caso di riscatto al 10° anno riducono il potenziale tasso di rendimento nella misura dell'1% per ogni anno di durata del rapporto assicurativo. Il "Costo percentuale medio annuo" del 15° anno indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento in caso di mantenimento del contratto fino a scadenza.
Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio e durate ed impiegando un'ipotesi di rendimento della gestione interna separata che è soggetta a discostarsi dai dati reali.
Il "Costo percentuale medio annuo" è stato determinato sulla base di un'ipotesi di tasso di rendimento degli attivi stabilito dall'ISVAP nella misura del 4% annuo ed al lordo dell'imposizione fiscale.

Indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo"

Gestione separata FATAINVEST

Premio unico: € 300.000,00
Sesso ed età: Qualsiasi
Durata: 10 anni

Anno	*Costo percentuale medio annuo*
5	0,79%
10	0,79%

Premio unico: € 900.000,00
Sesso ed età: Qualsiasi
Durata: 10 anni

Anno	*Costo percentuale medio annuo*
5	0,79%
10	0,79%

Premio unico: € 1.800.000,00
Sesso ed età: Qualsiasi
Durata: 10 anni

Anno	*Costo percentuale medio annuo*
5	0,79%
10	0,79%

INVESTIMENTO INVESTIMENTO INVESTIMENTO INVESTIMENTO INVESTIMENTO INVESTIMENTO INVESTIMENTO INVESTIMENTO

5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della gestione interna separata

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione interna separata "FATAINVEST" negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

Anno	Rendimento realizzato dalla gestione separata	Rendimento minimo riconosciuto agli assicurati	Rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni	Inflazione
2003	4,63%	3,84%	3,73%	2,5%
2004	4,80%	4,01%	3,59%	2,0%
2005	4,95%	4,16%	3,16%	1,7%
2006	4,21%	3,42%	3,86%	2,0%
2007	4,57%	3,78%	4,41%	1,7%

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

6. Diritto di ripensamento

Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta polizza o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione E della Nota Informativa

FATA VITA S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica.

L'Amministratore Delegato

Avv. Vittorio Rispoli

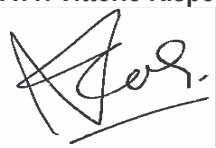

INVESTIMENTO INVESTIMENTO INVESTIMENTO INVESTIMENTO INVESTIMENTO INVESTIMENTO INVESTIMENTO

NOTA INFORMATIVA
FATA PATRIMONIO 10-08 - Tariffa 961RP

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA MISTA RIVALUTABILE A PREMIO UNICO

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

La Nota Informativa ha lo scopo di fornire al Contraente tutte le informazioni preliminari necessarie per poter comprendere, in modo corretto e completo, il contenuto del contratto che si appresta a sottoscrivere.

La Nota Informativa si articola in sei sezioni:

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE
C. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE SEPARATA
D. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE
E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
F. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. INFORMAZIONI GENERALI

a) FATA VITA S.p.A. è una Società per azioni ed è soggetta alla direzione ed al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A..
b) La Sede Legale e la Direzione Generale sono in Via Urbana 169/A - 00184 Roma - Italia.
c) Recapito telefonico: 0647651; sito internet: www.fata-assicurazioni.it; indirizzo di posta elettronica: info@fata-assicurazioni.it
d) La Società è stata autorizzata dall' ISVAP, con provvedimento n° 2490 del 19/12/2006, all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I, III e V, di cui all'art. 2, comma 1, del D.L. 7/9/2005, n° 209.
e) La Società è iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al n. 1.00155.
f) Società di revisione: PriceWaterhouseCooper S.p.A. con sede in Largo Angelo Fochetti 29 – 00154 Roma

2. CONFLITTO DI INTERESSI

La Società, nel rispetto delle disposizioni dell'Autorità di Controllo, si impegna a:

- evitare, sia nell'offerta che nella gestione dei contratti, lo svolgimento di operazioni in cui la Società stessa ha direttamente o indirettamente un interesse in conflitto anche derivante da rapporto di gruppo o rapporti di affari propri o di altre Società del gruppo;
- garantire che comunque, nei casi in cui il conflitto non può essere evitato, gli interessi dei Contraenti non subiscano alcun pregiudizio.

In particolare sono state definite quali fattispecie di potenziale conflitto di interessi tutte le situazioni che implicano rapporti con altre Società del Gruppo Assicurazioni Generali o con cui il Gruppo medesimo intrattiene rapporti di affari rilevanti. Per agevolare l'individuazione di tali ultime situazioni presso la Capogruppo è stato predisposto un elenco unificato delle Società con cui vengono intrattenuti rapporti di affari rilevanti.

In tutte le fasi concernenti l'attività di offerta ed esecuzione dei contratti di assicurazione la Società individua le situazioni di potenziale conflitto di interessi e adotta le opportune iniziative atte ad evitare il conflitto stesso oppure, se questo risulta inevitabile, a risolverlo in senso favorevole per gli assicurati.

Di seguito sono descritte le principali fattispecie individuate quali fattori di potenziale conflitto di interessi per la cui gestione la Società ha definito specifiche procedure operative e regole di comportamento.

a) Gestione degli attivi

La Società ha affidato la gestione delle attività a copertura delle riserve tecniche a "GENERALI Investments Italy S.p.A. Società di gestione del risparmio", in forma abbreviata "GENERALI SGR SpA", Società di gestione interamente controllata dalla Capogruppo Assicurazione Generali S.p.A.
I mandati conferiti:

- Obbligano GENERALI SGR SpA. a garantire i più elevati standard di diligenza e professionalità osservati dagli operatori di settore nei confronti dei propri clienti, al fine di contenere i costi e di ottenere da ogni servizio di investimento la miglior prestazione possibile;
- Prevedono esplicitamente i limiti e la natura delle operazioni che GENERALI SGR SpA. può effettuare;
- Contengono riferimenti espliciti agli Emittenti facenti parte del Gruppo o con cui il Gruppo intrattiene rapporti d'affari rilevanti, individuati ed aggiornati dalla Società sulla base dell'elenco unificato di cui sopra;

La Società realizza un monitoraggio continuo delle commissioni di gestione applicate da GENERALI SGR SpA. per garantire che le stesse siano ai migliori livelli di mercato.

b) Investimenti

Il patrimonio delle gestioni separate e dei fondi interni può essere investito da GENERALI SGR SpA. anche in strumenti finanziari emessi ed OICR gestiti da Società facenti parte del Gruppo Assicurazioni Generali o con cui il Gruppo stesso intrattiene rapporti di affari rilevanti.

In ogni caso le operazioni di compravendita e mantenimento nei portafogli dei predetti strumenti finanziari vengono eseguite in conformità ai principi ed alle procedure dettati dalla Società. I mandati di gestione prevedono inoltre che GENERALI SGR SpA. motivi adeguatamente le operazioni di cui trattasi al fine di consentire la verifica del relativo processo decisionale.

In particolare la Società, al fine di evitare l'insorgere di situazione di conflitto di interessi:

- definisce ed aggiorna periodicamente le linee guida delle operazioni di investimento, sia sotto il profilo tecnico che economico e verifica le operazioni realizzate;
- può introdurre limiti quantitativi all'acquisto di strumenti finanziari, ivi incluse le parti di OICR emessi da Società del Gruppo;
- assicura il monitoraggio periodico dei costi inerenti detti strumenti finanziari, con particolare riferimento alle commissioni gravanti sugli OICR, al fine di garantire la competitività rispetto ad analoghi prodotti emessi da soggetti estranei al gruppo;
- controlla la corretta esecuzione di tali operazioni e ne verifica il processo decisionale;
- controlla che non siano poste in essere operazioni con frequenza non necessaria, tenuto conto degli obiettivi assicurativi dei contratti stipulati dalla Clientela.

c) Retrocessione di commissioni

Relativamente alla gestione patrimoniale collegata al contratto di cui alla presente Nota Informativa, la Società non ha in essere accordi che prevedono la retrocessione da parte di soggetti terzi di commissioni o altri proventi ed evita sistematicamente di stipulare accordi di soft-commission.

In ogni caso la Società si impegna a riconoscere comunque ai contraenti eventuali introiti derivanti dalla retrocessione di commissioni o altri proventi conseguiti a seguito di futuri accordi stipulati con soggetti terzi. In tale eventualità, prima della stipula dei contratti, ai Contraenti verranno fornite informazioni specifiche, complete e corrette in merito agli eventuali benefici retrocessi agli assicurati.

In ogni caso, la Società si impegna ad ottenere per i contraenti il miglior risultato possibile indipendentemente dall'esistenza di tali accordi.

d) Negoziazione di titoli effettuata da soggetti facenti parte del Gruppo o con cui il Gruppo intrattiene rapporti d'affari rilevanti

Per quanto concerne le commissioni di negoziazione applicate dalle controparti a fronte di operazioni effettuate sui mercati finanziari, i mandati di gestione conferiti a GENERALI SGR SpA. stabiliscono, come peraltro disposto dalle norme del settore

finanziario, che tutte le operazioni devono essere eseguite alle migliori condizioni di mercato. La Società si riserva comunque la possibilità di verificare il rispetto di tale previsione effettuando controlli a campione sugli ordini di acquisto/vendita, compreso il relativo orario di esecuzione.

In ogni caso la Società opera in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei Contraenti.

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE

Il contratto descritto ha una durata compresa tra un minimo di 5 anni ed un massimo di 10 anni.
L'età minima dell'Assicurato alla sottoscrizione del contratto è pari a 18 anni e l'età massima alla scadenza contrattuale non può risultare superiore a 90 anni.

Il contratto prevede alla scadenza pattuita la liquidazione del capitale assicurato se l'Assicurato sarà in vita o il pagamento immediato in caso di decesso dello stesso prima della scadenza contrattuale.

È inoltre facoltà del Contraente richiedere, prima del decesso dell'Assicurato, l'interruzione del rapporto contrattuale e la liquidazione del valore di riscatto.

Prestazione in caso di vita dell'Assicurato

In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza, il contratto prevede la liquidazione del capitale assicurato rivalutato di anno in anno secondo i criteri stabiliti nelle Condizioni di Polizza.

Sul contratto descritto è previsto ogni anno e per tutta la durata contrattuale il riconoscimento di un tasso di interesse minimo garantito consolidato pari al 2,00%.

Prestazione in caso di morte dell'Assicurato

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, il contratto prevede la liquidazione immediata del capitale assicurato rivalutato di anno in anno e fino al momento del decesso secondo i criteri stabiliti nelle Condizioni di Polizza.

Sul contratto descritto è previsto ogni anno e fino al momento del decesso il riconoscimento di un tasso di interesse minimo garantito consolidato pari al 2,00%.

4. PREMI

Il premio è determinato in relazione alle garanzie prestate ed al loro ammontare.

Il contratto descritto prevede la corresponsione di un premio unico alla sottoscrizione del contratto; l'importo minimo di tale premio è di 300.000,00 euro.

È consentito il pagamento del premio tramite bonifico o assegno non trasferibile entrambi intestati all'Agente Generale (persona fisica o giuridica) che gestisce l'Agenzia stessa.

5. MODALITÀ DI CALCOLO E DI ASSEGNAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

La partecipazione agli utili riconosciuta ad ogni ricorrenza anniversaria del contratto avviene mediante rivalutazione annua della prestazione assicurata sulla base dei rendimenti realizzati dalla gestione interna separata FATAINVEST (si rinvia alla sezione C per i dettagli).

La rivalutazione della prestazione assicurata in vigore nell'anno precedente, avviene riconoscendo una misura di rivalutazione pari al rendimento conseguito dalla gestione interna separata diminuito del rendimento trattenuto dalla Società.

In caso di decesso dell'Assicurato in corso di anno, il capitale assicurato in vigore alla ricorrenza annuale precedente, si rivaluta secondo la misura di rivalutazione precedentemente riportata con il metodo del pro rata temporis, sulla base dell'ultimo

INVESTIMENTO INVESTIMENTO INVESTIMENTO INVESTIMENTO INVESTIMENTO INVESTIMENTO INVESTIMENTO

rendimento noto della gestione interna separata, per il periodo intercorrente tra la ricorrenza annuale precedente e la data del decesso.
Sul contratto descritto è previsto ogni anno e per tutta la durata contrattuale il riconoscimento di un tasso di interesse minimo garantito consolidato pari al 2,0%.

Il rendimento trattenuto dalla Società è pari ad una quota fissa dello 0,79% per valori del rendimento FATAINVEST non superiori al 6,0%. Per valori superiori al 6,0% tale quota viene aumentata del 10,0% dell'eccedenza di rendimento FATAINVEST rispetto al 6,0%.

Gli utili riconosciuti ogni anno sono consolidati ed allo scopo di illustrare gli effetti del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni, si rinvia alla Sezione F contenente il Progetto esemplificativo di sviluppo delle prestazioni assicurate e del valore di riscatto.

La Società si impegna a consegnare al Contraente, al più tardi al momento in cui è informato che il contratto è concluso, il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

C. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE INTERNA SEPARATA

6. GESTIONE INTERNA SEPARATA

Le prestazioni sono rivalutate in funzione del rendimento della gestione interna denominata FATAINVEST, separata dalle altre attività della Società.

La valuta di denominazione è l'euro.

Le finalità della gestione sono la conservazione del capitale investito ed il conseguimento di un rendimento con la salvaguardia di un minimo garantito.
Gli obiettivi sopra riportati impongono la scelta di strumenti finanziari che non presentino un'elevata volatilità dei prezzi e siano in grado di garantire un rendimento annuo adeguato alle condizioni correnti di mercato per ottimizzare il profilo di rischio-rendimento del portafoglio. Le scelte gestionali sono quindi principalmente rivolte all'investimento in obbligazioni (titoli pubblici e corporates) di primaria qualità in grado di garantire un adeguato rendimento al portafoglio. E' inoltre prevista la possibilità di investire, sia pure in misura contenuta e con un profilo di rischio compatibile alle esigenze della gestione separata, in titoli azionari con bassa volatilità dei prezzi ed un adeguato rendimento derivante dai dividendi pagati.

Nella costruzione del portafoglio si pone inoltre particolare attenzione alla liquidabilità degli strumenti finanziari scelti così da essere in grado di poter modificare il profilo di rischio assunto al cambiare delle condizioni macroeconomiche.

Il rendimento annuo della gestione separata per l'esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario del FATAINVEST di competenza di quell'esercizio al valore medio del FATAINVEST stesso.

Ai fini della determinazione del rendimento il periodo di osservazione decorre dal 1 ottobre al 30 settembre dell'anno successivo.

Di seguito si riporta la composizione sintetica degli attivi della gestione interna separata FATAINVEST al 30 giugno 2008:

Categorie di attività	Importo in euro	Composizione %
BTP	48.995.803	27,71
Altri titoli di Stato emessi in euro	36.408.521	20,59
Obbligazioni quotate in euro	67.212.706	38,01
Obbligazioni non quotate in euro	4.844.501	2,74
Azioni quotate in euro	13.710.441	7,75
Azioni quotate in valuta	4.362.318	2,47
Quote di OICR	1.351.108	0,76
Strumenti derivati	(38.945)	(0,02)
Totale	176.846.453	100,00

INVESTIMENTO INVESTIMENTO INVESTIMENTO INVESTIMENTO INVESTIMENTO INVESTIMENTO INVESTIMENTO

La percentuale degli investimenti della gestione separata in strumenti o altri attivi emessi o gestiti da Società del Gruppo non supera il 30% del patrimonio della gestione stessa.

La Società ha affidato la gestione degli attivi della gestione separata FATAINVEST a GENERALI SGR SpA, Società di gestione interamente controllata dalla Capogruppo Assicurazioni Generali S.p.A..

La gestione è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta all'albo di cui al D.P.R. 31-3-1975 n. 136, la quale attesta la correttezza della gestione e dei risultati conseguiti. L'attuale Società di revisione è PriceWaterHouseCoopers S.p.A..

Il prospetto aggiornato della ripartizione delle attività che compongono la gestione FATAINVEST è pubblicato trimestralmente su almeno due quotidiani a tiratura nazionale nonché sul sito Internet della Società; a richiesta del Contraente comunque esso sarà fornito.

Si rinvia per i dettagli al Regolamento della gestione che forma parte integrante delle Condizioni di Polizza.

D. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE

7. COSTI

7.1. Costi gravanti direttamente sul Contraente

7.1.1. Costi gravanti sul premio
Sul premio unico versato alla sottoscrizione del contratto non è previsto alcun costo.

7.1.2. Costi per riscatto
In caso di richiesta di riscatto totale, le percentuali di riduzione delle prestazioni, espresse in funzione dei mesi trascorsi dalla decorrenza del contratto, sono riportate nella seguente tabella:

Mesi trascorsi	Percentuale di riduzione
Trascorsi 15 mesi e fino al 24° mese	0,20%
Trascorsi 24 mesi e fino al 36° mese	0,15%
Trascorsi 36 mesi e fino al 48° mese	0,10%
Trascorsi 48 mesi e fino al 60° mese	0,05%
Trascorsi 60 mesi	0,00%

In caso di richiesta di riscatti parziali viene prelevata su ogni operazione una commissione fissa pari a 50,00 euro indipendentemente dall'importo liquidato.

7.2. Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione

La Società dichiara entro il 31 dicembre di ciascun anno il rendimento annuo da attribuire al contratto (misura di rivalutazione). La misura di rivalutazione è pari al rendimento conseguito dalla gestione interna separata diminuito del rendimento annuo trattenuto dalla Società.

Il rendimento trattenuto dalla Società è pari ad una quota fissa dello 0,79% per valori del rendimento FATAINVEST non superiori al 6,0%. Per valori superiori al 6,0% tale quota viene aumentata del 10,0% dell'eccedenza di rendimento FATAINVEST rispetto al 6,0%.

Nella tabella che segue si riportano alcuni esempi:

Rendimento gestione separata	Rendimento trattenuto dalla Società
4,0%	0,79%
5,0%	0,79%
6,0%	0,79%
7,0%	0,89%
8,0%	0,99%
9,0%	1,09%
10,0%	1,19%

8. REGIME FISCALE
Il contratto è stipulato in Italia ed è soggetto alla normativa fiscale italiana.

Imposta sui premi
In base alla vigente normativa fiscale i premi delle assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad alcuna imposta.

Tassazione delle somme assicurate
In base alla vigente normativa fiscale:

- i capitali pagati in caso di morte non costituiscono reddito e non sono soggetti all'imposta sostitutiva del 12,5% sui rendimenti maturati né all'imposta sulle successioni.
- I capitali erogati in caso di vita, diminuiti del cumulo dei premi versati, sono soggetti, al momento del pagamento della prestazione, ad imposta sostitutiva del 12,5 %.

Non pignorabilità e non sequestrabilità
Ai sensi dell'art. 1923 C.C. le somme dovute dalla Società al Contraente o al Beneficiario non sono pignorabili né sequestrabili.

Diritto proprio del Beneficiario
Ai sensi dell'art. 1920 C.C. il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrispostegli a seguito di decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

9. MODALITÀ DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO
L'assicurazione entra in vigore ed ha quindi efficacia soltanto dal momento in cui il Contraente abbia ritirato, datato e sottoscritto l'originale di polizza. Tale momento coincide con la conclusione del contratto.

La decorrenza della copertura assicurativa coincide con la data di decorrenza indicata nella proposta polizza.

Il premio unico deve essere versato contestualmente alla sottoscrizione della proposta polizza.

10. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il Contraente, trascorsi almeno quindici mesi dalla data di decorrenza, ha facoltà di risolvere il contratto con riconoscimento del valore di riscatto calcolato secondo le Condizioni di Polizza.

11. RISCATTO
Il contratto riconosce un valore di riscatto; **tale valore non è previsto nel caso in cui non siano trascorsi almeno quindici mesi dalla data di decorrenza.**

Il valore di riscatto totale è uguale all'importo del capitale rivalutato alla data di richiesta dello stesso, diminuito di una penalità di riscatto, riportata nella tabella sottostante, funzione dei mesi trascorsi dalla data di decorrenza del contratto:

Mesi trascorsi	Penalità di riscatto
Trascorsi 15 mesi e fino al 24° mese	0,20%
Trascorsi 24 mesi e fino al 36° mese	0,15%
Trascorsi 36 mesi e fino al 48° mese	0,10%
Trascorsi 48 mesi e fino al 60° mese	0,05%
Trascorsi 60 mesi	0,00%

Trascorsi almeno quindici mesi dalla data di decorrenza, sono consentite operazioni di riscatto parziale pari agli utili maturati fino all'ultima ricorrenza annuale precedente la data di richiesta. All'importo del riscatto parziale viene applicato un costo fisso pari a 50,00 euro.

In caso di riscatto parziale effettuato in date diverse dalle ricorrenze annuali di polizza, il capitale assicurato in vigore all'ultima ricorrenza annuale precedente la data di richiesta viene diminuito di un importo pari al riscatto parziale stesso.

In caso di riscatto parziale effettuato alle ricorrenze annuali di polizza, il capitale assicurato in vigore alla stessa data viene diminuito di un importo pari al riscatto parziale stesso.

Si rinvia al Progetto esemplificativo di cui alla sezione F per l'illustrazione dell'evoluzione del valore di riscatto, mentre i valori puntuali saranno contenuti nel Progetto personalizzato.
Per richiedere informazioni su detto valore è possibile rivolgersi a:

FATA VITA S.p.A.
Via Urbana, 169/A – Roma – 00184
Ramo Vita - Ufficio Liquidazioni
Tel.: 064765520 fax: 064765697; e mail: liquidazioni.vita@fata-assicurazioni.it

12. REVOCA DELLA PROPOSTA POLIZZA

La proposta polizza può essere revocata dal Contraente prima che il contratto sia concluso. La comunicazione di revoca deve essere effettuata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata a FATA VITA S.p.A. – Ramo Vita – Ufficio Assunzioni e Gestione – Via Urbana 169/A, 00184 Roma.
Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, la Società è tenuta al rimborso di quanto già versato.

13. DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente ha il diritto di recedere dal contratto entro trenta giorni dalla data di conclusione. La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata a FATA VITA S.p.A. – Ramo Vita – Ufficio Assunzioni e Gestione – Via Urbana 169/A, 00184 Roma.
Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società è tenuta al rimborso di quanto versato.

14. DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALL'IMPRESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Ai fini della documentazione da consegnare da parte dell'avente diritto per la liquidazione delle prestazioni si rinvia all'ART. 10 delle Condizioni di Polizza.

La Società entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa procede alla liquidazione presso l'avente diritto. Si ricorda che i diritti derivanti da un contratto di assicurazione cadono in prescrizione dopo un anno dal momento in cui possono essere fatti valere (art. 2952 C.C.).

15. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

Il contratto è regolato dalla legge italiana. Le parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da applicare, sulla quale comunque prevarranno le norme imperative di diritto italiano.

16. LINGUA IN CUI È REDATTO IL CONTRATTO

Il contratto ed ogni documento ad esso allegato sono redatti in lingua italiana.

INVESTIMENTO INVESTIMENTO INVESTIMENTO INVESTIMENTO INVESTIMENTO INVESTIMENTO INVESTIMENTO

17. RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

FATA Assicurazioni Danni S.p.A.
UFFICIO RECLAMI
Via Urbana, 169/A 00184 Roma
Fax n. 06 48 15 934
Reclami@fata-assicurazioni.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06.42.133.1, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Nel caso in cui la legislazione scelta dalle parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti all'Autorità di Vigilanza del paese la cui legislazione è stata prescelta.

18. ULTERIORE INFORMATIVA DISPONIBILE

La Società si impegna, su richiesta del Contraente, a consegnare in fase precontrattuale l'ultimo rendiconto annuale della gestione interna separata e l'ultimo prospetto riportante la composizione della gestione stessa, comunque a disposizione sul sito Internet della compagnia.

19. INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO

La Società si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute in Nota Informativa o nel Regolamento della gestione interna separata, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.
La Società si impegna a trasmettere entro sessanta giorni dalla data prevista nelle Condizioni di Polizza per la rivalutazione delle prestazioni assicurate, l'estratto conto della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni minimali:

a) premio unico versato al perfezionamento del contratto e valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;
b) valore dei riscatti parziali rimborsati nell'anno di riferimento;
c) valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto;
d) valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell'estratto conto;
e) tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione interna separata, tasso annuo di rendimento retrocesso con evidenza del rendimento trattenuto dall'Impresa, tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.

F. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

La presente elaborazione costituisce una esemplificazione dello sviluppo del premio unico, delle prestazioni assicurate e del valore di riscatto previsti dal contratto. L'elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio e durata. Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e del valore di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

a) **il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente;**
b) **una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall'ISVAP e pari, al momento di redazione del presente progetto, al 4%.** Al predetto tasso di rendimento si sottrae il minimo trattenuto indicato nelle Condizioni di Polizza, ottenendo la misura di rivalutazione.

I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che l'Impresa è tenuta a corrispondere, laddove il contratto sia in regola con il versamento del premio unico, in base alle Condizioni di Polizza e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.
I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo l'Impresa. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

INVESTIMENTO INVESTIMENTO INVESTIMENTO INVESTIMENTO INVESTIMENTO INVESTIMENTO INVESTIMENTO INVESTIMENTO

SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEL VALORE DI RISCATTO IN BASE A:

A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

- Tasso di rendimento minimo garantito: 2,00 %
- Durata: 5 anni
- Età e sesso dell'Assicurato: Qualsiasi
- Premio unico: 300.000,00 euro

Anni trascorsi	Premio unico	Cumulo dei premi unici	Capitale assicurato caso morte alla fine dell'anno	Capitale assicurato caso vita alla fine dell'anno	Valore di riscatto alla fine dell'anno
1	300.000,00	300.000,00	306.000,00	306.000,00	
2	-	300.000,00	312.120,00	312.120,00	311.651,82
3	-	300.000,00	318.362,40	318.362,40	318.044,04
4	-	300.000,00	324.729,65	324.729,65	324.567,28
Scadenza	-	300.000,00	331.224,24	331.224,24	331.224,24

L'operazione di riscatto non comporta alcuna una penalizzazione economica.

INVESTIMENTO INVESTIMENTO INVESTIMENTO INVESTIMENTO INVESTIMENTO INVESTIMENTO INVESTIMENTO INVESTIMENTO

B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

- Tasso di rendimento finanziario: 4,00%
- Minimo trattenuto: 0,79%
- Tasso di rendimento retrocesso: 3,21%
- Tasso di rivalutazione: 3,21%
- Durata: 5 anni
- Età e sesso dell'Assicurato: Qualsiasi
- Premio unico: 300.000,00 euro
-

Anni trascorsi	Premio unico	Cumulo dei premi unici	Capitale assicurato caso morte alla fine dell'anno	Capitale assicurato caso vita alla fine dell'anno	Valore di riscatto alla fine dell'anno
1	300.000,00	300.000,00	309.630,00	309.630,00	
2	-	300.000,00	319.569,12	319.569,12	319.089,77
3	-	300.000,00	329.827,29	329.827,29	329.497,46
4	-	300.000,00	340.414,75	340.414,75	340.244,54
Scadenza	-	300.000,00	351.342,06	351.342,06	351.342,06

Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali.

***

FATA VITA S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

L'Amministratore Delegato

Avv. Vittorio Rispoli

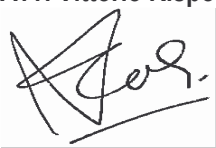

FATA
ASSICURAZIONIVITA
GRUPPO
GENERALI

FATA
ASSICURAZIONIVITA
GRUPPO
GENERALI

INVESTIMENTO INVESTIMENTO INVESTIMENTO INVESTIMENTO INVESTIMENTO INVESTIMENTO INVESTIMENTO

Condizioni di Polizza
FATA PATRIMONIO 10-08 - Tariffa 961RP

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA MISTA RIVALUTABILE A PREMIO UNICO

PREMESSA
Il presente contratto è un'assicurazione sulla vita mista rivalutabile a premio unico.

Il contratto descritto ha una durata compresa tra un minimo di 5 anni ed un massimo di 10 anni.

L'età minima dell'Assicurato alla sottoscrizione del contratto è pari a 18 anni e l'età massima alla scadenza contrattuale non può risultare superiore a 90 anni.

ART. 1 - OBBLIGHI DELLA SOCIETA'
Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla polizza e dagli allegati rilasciati dalla Società stessa.

ART. 2 - ENTRATA IN VIGORE DELL'ASSICURAZIONE
L'assicurazione entra in vigore ed ha quindi efficacia soltanto dal momento in cui sia stato pagato il premio unico ed il Contraente abbia ritirato l'originale di polizza. Tale momento coincide con la conclusione del contratto.
Il Contraente può chiedere che l'assicurazione abbia una data di effetto diversa rispetto a quella in cui vengono espletate tali formalità. In tale caso, l'assicurazione entra in vigore a tale data.

ART. 3 - PRESTAZIONI ASSICURATE
La Società garantisce, a fronte del pagamento di un premio unico, le seguenti prestazioni:

Prestazione caso vita:
In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza contrattuale, è prevista la liquidazione del capitale assicurato rivalutato di anno in anno secondo i criteri stabiliti nell'ART 5.

Sul contratto descritto è previsto ogni anno e per tutta la durata contrattuale il riconoscimento di un tasso di interesse minimo garantito pari al 2,00%.

Prestazione caso morte:
In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, è prevista la liquidazione immediata del capitale assicurato rivalutato di anno in anno fino al momento del decesso secondo i criteri stabiliti nell'ART 5.

Sul contratto descritto è previsto ogni anno e fino al momento del decesso il riconoscimento di un tasso di interesse minimo garantito pari al 2,00%.

ART. 4 - MISURA DELLA RIVALUTAZIONE
La Società dichiara entro il 31 dicembre di ciascun anno il rendimento annuo da attribuire alla polizza (misura di rivalutazione). La misura di rivalutazione è ottenuta sottraendo dal rendimento di cui al punto 3 del Regolamento della gestione separata FATAINVEST, il rendimento annuo trattenuto dalla Società.

Il rendimento trattenuto dalla Società è pari ad una quota fissa dello 0,79% per valori del rendimento FATAINVEST non superiori al 6,0%. Per valori superiori al 6,0% la suddetta quota viene aumentata del 10,0% dell'eccedenza di rendimento FATAINVEST rispetto al 6,0%.

INVESTIMENTO INVESTIMENTO INVESTIMENTO INVESTIMENTO INVESTIMENTO INVESTIMENTO INVESTIMENTO INVESTIMENTO

ART. 5 - RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE ASSICURATO
Ad ogni ricorrenza annuale, il capitale assicurato in vigore alla ricorrenza annuale precedente, si rivaluta secondo la misura di rivalutazione riportata nel precedente articolo.

In caso di decesso dell'Assicurato in corso di anno, il capitale assicurato in vigore alla ricorrenza annuale precedente, si rivaluta secondo la misura di rivalutazione riportata nel precedente articolo con il metodo del pro rata temporis, sulla base dell'ultimo rendimento noto della gestione interna separata, per il periodo intercorrente tra la ricorrenza annuale precedente e la data del decesso.

ART. 6 - PAGAMENTO DEL PREMIO E RELATIVE MODALITÀ
Il contratto descritto prevede la corresponsione di un premio unico alla sottoscrizione del contratto; l'importo minimo di tale premio è di 300.000,00 euro.

È consentito il pagamento del premio tramite bonifico o assegno non trasferibile entrambi intestati all'Agente Generale (persona fisica o giuridica) che gestisce l'Agenzia stessa.

ART. 7 - RISCATTO
Su esplicita richiesta scritta del Contraente, il contratto è riscattabile dopo che siano trascorsi almeno quindici mesi dalla data di decorrenza.

Il valore di riscatto totale è uguale all'importo del capitale rivalutato alla data di richiesta dello stesso, diminuito di una penalità di riscatto, riportata nella tabella sottostante, funzione dei mesi trascorsi dalla data di decorrenza del contratto:

Mesi trascorsi	Penalità di riscatto
Trascorsi 15 mesi e fino al 24° mese	0,20%
Trascorsi 24 mesi e fino al 36° mese	0,15%
Trascorsi 36 mesi e fino al 48° mese	0,10%
Trascorsi 48 mesi e fino al 60° mese	0,05%
Trascorsi 60 mesi	0,00%

In caso di riscatto effettuato in corso di anno, il capitale assicurato in vigore alla ricorrenza annuale precedente, si rivaluta secondo la misura di rivalutazione riportata nel precedente ART. 4 con il metodo del pro rata temporis, sulla base dell'ultimo rendimento noto della gestione interna separata, per il periodo intercorrente tra l'ultima ricorrenza annuale e la data di richiesta del riscatto.

Trascorsi almeno quindici mesi dalla data di decorrenza, sono consentite operazioni di riscatto parziale pari agli utili maturati fino all'ultima ricorrenza annuale precedente la data di richiesta. All'importo del riscatto parziale viene applicato un costo fisso pari a 50,00 euro.

In caso di riscatto parziale effettuato in date diverse dalle ricorrenze annuali di polizza, il capitale assicurato in vigore all'ultima ricorrenza annuale precedente la data di richiesta viene diminuito di un importo pari al riscatto parziale stesso.

In caso di riscatto parziale effettuato alle ricorrenze annuali di polizza, il capitale assicurato in vigore alla stessa data viene diminuito di un importo pari al riscatto parziale stesso.

Non è consentita la concessione di prestiti

In caso di riscatto totale, la risoluzione del contratto ha effetto dalla data di richiesta.

ART. 8 - CESSIONE, PEGNO E VINCOLO
Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme garantite.
Tali atti diventano efficaci solo quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull'originale di polizza e su apposita appendice.

INVESTIMENTO INVESTIMENTO INVESTIMENTO INVESTIMENTO INVESTIMENTO INVESTIMENTO INVESTIMENTO

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

ART. 9 - BENEFICIARIO

Il Contraente designa il Beneficiario e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.
La designazione del Beneficiario non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi, le operazioni di riscatto, di prestito, pegno o vincolo di polizza, richiedono l'assenso scritto del Beneficiario.
La designazione del beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Società o contenute in un valido testamento.

ART. 10 - PAGAMENTO DELLA SOCIETÀ

Al verificarsi degli eventi previsti dal contratto, l'avente diritto, per ottenere le prestazioni pattuite, dovrà sottoscrivere, presso la rete distributrice che amministra il contratto, la relativa domanda, redigendola sull'apposito modulo disponibile, nonché consegnare la documentazione in esso specificata. Ovvero:

A. **Sinistro per morte dell'Assicurato.** Sono necessari i seguenti documenti:

1) certificato di morte dell'Assicurato, con indicazione della data di nascita;

2) relazione medica circa la causa del decesso da compilare, in ogni sua parte, sul modulo disponibile presso la rete distributrice. Il medico compilatore, su foglio di ricettario, dovrà inoltre attestare di aver personalmente curato le risposte, oppure apporre, in calce alla relazione stessa, oltre alla sua firma, anche il timbro specificante le proprie generalità e l'indirizzo. A richiesta della Società dovranno inoltre essere consegnate le eventuali copie delle cartelle cliniche relative ai ricoveri subiti dall'Assicurato;

3) atto notorio, oppure la dichiarazione sostitutiva di esso resa ai sensi di legge, riguardante lo stato successorio della persona deceduta. Tale documento dovrà indicare se il deceduto abbia o meno lasciato testamento e, se necessario, l'elenco completo di tutti i suoi eredi. Nel caso di esistenza di testamento dovrà inoltre essere inviata la copia autentica ed integrale del verbale di deposito e pubblicazione del testamento stesso e l'atto notorio, o dichiarazione sostitutiva del medesimo, dovrà attestare che il testamento è l'unico conosciuto, valido e non impugnato. Nel caso di esistenza di più testamenti, poiché le parti degli stessi non espressamente annullate dal testatore, restano in vigore, l'atto notorio o dichiarazione sostitutiva dovrà altresì precisare che, oltre ai testamenti ivi riferiti, dei quali pure dovranno essere inviati i relativi verbali di deposito e pubblicazione, non ne sussistono altri;

4) originale di polizza e relativi allegati.

B. **Scadenza della polizza - liquidazione del capitale**: originale della polizza e dei relativi allegati, fotocopia fronte-retro di un documento d'identità valido e fotocopia del codice fiscale. E' consentito il pagamento anche tramite assegno circolare.

C. **Riscatto:** originale della polizza e dei relativi allegati, fotocopia fronte-retro di un documento d'identità valido e fotocopia del codice fiscale.

È consentito il pagamento tramite bonifico bancario.

Norme generali riguardanti i documenti da consegnare.

Originale di polizza.

L'originale della polizza ed i suoi relativi allegati e/o appendici dovranno essere consegnati in tutti i casi in cui l'operazione richiesta provochi la totale estinzione del contratto (es. riscatto totale). Nei casi in cui l'originale della polizza (e/o relative appendici) non sia più disponibile, l'avente diritto dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, i motivi che rendono impossibile la consegna del documento (es. smarrimento, sottrazione, distruzione, etc.).

Minore età dell'avente diritto non abilitato; interdetto.
Qualora l'avente diritto sia un minorenne non abilitato ovvero un interdetto è necessario che la documentazione comprenda anche il decreto del Giudice Tutelare che autorizzi il legale rappresentante del Beneficiario a riscuotere ed eventualmente a reimpiegare l'importo spettante al minore stesso, con esonero della Società da ogni ingerenza e responsabilità al riguardo.

Parziale capacità dell'avente diritto.
Qualora l'avente diritto versi in condizioni di parziale capacità di intendere e di volere (persona inabilitata o emancipata e soggetta a curatela), è necessario che la documentazione sia accompagnata dalla richiesta di ottenimento delle prestazioni sottoscritta, oltre che dall'avente diritto, anche dal curatore, il quale ultimo documenterà tale suo stato producendo il decreto di nomina, in copia autentica, quale curatore dell'avente diritto parzialmente capace. E' altresì richiesto il decreto del Giudice Tutelare con le modalità indicate al punto che precede.

Vincoli gravanti sulla polizza.
Nel caso in cui la polizza risulti vincolata (oppure costituita in pegno), la domanda di ottenimento delle prestazione, oltre che dall'avente diritto (Contraente o Beneficiario), dovrà essere sottoscritta anche dal soggetto vincolatario, il quale indicherà l'entità della sua pretesa sulla polizza, ovvero, essendo cessate le ragioni di vincolo o pegno, il suo espresso consenso all'integrale liquidazione delle prestazioni in favore del Contraente o del Beneficiario.

Riscatto successivo alla morte del Contraente
Per le polizze che prevedono una persona diversa dall'Assicurato, qualora, in seguito all'avvenuto decesso del Contraente, sia chiesto il riscatto della polizza, il richiedente dovrà trasmettere il certificato di morte e documentare lo stato successorio del Contraente medesimo, mediante atto notorio o dichiarazione sostitutiva, con produzione, se esistente, della copia autentica dell'atto di pubblicazione o dell'eventuale verbale di deposito del testamento stesso, nonché dell'atto notorio o della dichiarazione sostitutiva che dovrà attestare che il testamento è l'unico conosciuto, valido e non impugnato.
Nel caso di esistenza di più testamenti, l'atto notorio o la dichiarazione sostitutiva dovrà, altresì, precisare che, oltre ai testamenti ivi riferiti, dei quali pure dovranno essere inviate le copie autentiche dei verbali di deposito e pubblicazione, non ne sussistono altri.

In tale evenienza, la liquidazione per riscatto richiederà il consenso scritto di tutti i Beneficiari, sempreché detti Beneficiari risultino individuabili al momento della richiesta.
Per la liquidazione del contratto, ove questo si estingua, è necessario altresì consegnare l'originale della polizza.

Consenso al trattamento dei dati.
Per ogni tipo di liquidazione, ove l'avente diritto non abbia, ai sensi della vigente normativa (D. Lgs 196 del 30 giugno 2003), fornito in precedenza il consenso al trattamento dei propri dati, il consenso stesso dovrà essere manifestato utilizzando l'apposito modulo disponibile presso l'Agenzia Generale di competenza.

Eventuale ulteriore documentazione.

Solo in caso di necessità, finalizzata a comprovare l'effettiva sussistenza dell'obbligo al pagamento delle prestazioni e l'esatta individuazione degli aventi diritto, potrà essere richiesta un'ulteriore documentazione rispetto a quella sopra indicata.

Tempo di esecuzione della liquidazione.

Verificata, in base alla documentazione prodotta, la sussistenza dell'obbligo del pagamento, la Società mette a disposizione dell'avente diritto l'importo spettantegli, nei trenta giorni successivi alla consegna della documentazione completa (ovvero dal giorno del suo completamento). Decorso il suddetto termine, la Società è tenuto, sino all'adempimento dell'obbligazione, alla corresponsione degli interessi pattiziamente determinati nella misura del saggio legale.

ART. 11 - REVOCABILITÀ DELLA PROPOSTA POLIZZA
La proposta relativa ad un contratto di assicurazione sulla vita e' revocabile in qualunque momento prima della conclusione del contratto.
La revoca ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione e si effettua a mezzo di lettera raccomandata AR da inviare a FATA VITA S.p.A. – Ramo Vita – Ufficio Assunzioni e Gestione – Via Urbana, 169/A - 00184 Roma.
Entro 30 giorni dal ricevimento della citata comunicazione FATA VITA rimborserà al Contraente la somma da questi corrisposta.

ART. 12 - DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRAENTE

Il Contraente, entro il trentesimo giorno successivo a quando ha avuto conoscenza della conclusione del contratto, può recedere dallo stesso. La comunicazione del recesso va inviata a mezzo lettera raccomandata AR a FATA VITA S.p.A. – Ramo Vita – Ufficio Assunzioni e Gestione – Via Urbana, 169/A - 00184 Roma.

Il recesso ha effetto dal momento della ricezione della relativa comunicazione da parte di FATA VITA. L'esercizio del diritto di recesso fa venir meno, da tale momento, ogni obbligo in capo sia al Contraente che a FATA VITA.

Entro 30 giorni dal ricevimento della citata comunicazione FATA VITA rimborserà al Contraente la somma da questi corrisposta.

ART. 13 - LEGGE REGOLATRICE DEL RAPPORTO E FORO COMPETENTE

Il presente contratto viene assunto da FATA VITA nello Stato Membro della propria sede legale e nel presupposto che il Contraente abbia in Italia il proprio domicilio abituale (o la residenza abituale) ovvero, se persona giuridica, che abbia in Italia la sede cui si riferisce il contratto.

In base a quanto precede e salvo diverse espresse volontà delle parti, il contratto è regolato dalla legge italiana.

Le controversie che dovessero insorgere sull'applicazione del contratto medesimo saranno devolute alla giurisdizione del giudice italiano. Nel caso in cui l'avente diritto alla prestazione sia una persona fisica – consumatore, la competenza spetterà al giudice del luogo di residenza o del domicilio abituale dello stesso.

Art. 14 - REGOLE RELATIVE ALL'ESAME DEI RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

FATA Assicurazioni Danni S.p.A.
UFFICIO RECLAMI
Via Urbana, 169/A 00184 Roma
Fax n. 06 48 15 934
Reclami@fata-assicurazioni.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Nel caso in cui la legislazione scelta dalle Parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti all'Autorità di Vigilanza del paese la cui legislazione è stata prescelta.

INVESTIMENTO INVESTIMENTO INVESTIMENTO INVESTIMENTO INVESTIMENTO INVESTIMENTO INVESTIMENTO INVESTIMENTO

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA FATAINVEST

1. Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società FATA VITA, che viene contraddistinta con il nome "FATAINVEST" ed indicata nel seguito con la sigla "FATAINVEST". Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento del "FATAINVEST". La gestione del "FATAINVEST" è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la circolare n. 71 del 26/3/1987, e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

2. La gestione del "FATAINVEST" è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta all'albo di cui al D.P.R. 31/3/1975 n. 136, la quale attesta la rispondenza del "FATAINVEST" al presente regolamento. In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite al "FATAINVEST", il rendimento annuo del "FATAINVEST", quale descritto al seguente punto 3 e la adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.

3. Il rendimento annuo del "FATAINVEST" per l'esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario del "FATAINVEST" di competenza di quell'esercizio al valore medio del "FATAINVEST" stesso. Per risultato finanziario del "FATAINVEST" si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio – compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza del "FATAINVEST" – al lordo delle ritenute di acconto fiscali delle corrispondenti attività nel "FATAINVEST" e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nel "FATAINVEST" per i beni già di proprietà della Società. Per valore medio del "FATAINVEST" si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli istituti di credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività del "FATAINVEST". La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel "FATAINVEST". Ai fini della determinazione del rendimento annuo del "FATAINVEST" l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° ottobre fino al 30 settembre dell'anno successivo.

4. La Società si riserva di apportare al punto 3, di cui sopra, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

INVESTIMENTO INVESTIMENTO INVESTIMENTO INVESTIMENTO INVESTIMENTO INVESTIMENTO INVESTIMENTO INVESTIMENTO INVESTIMENTO

INVESTIMENTO INVESTIMENTO INVESTIMENTO INVESTIMENTO INVESTIMENTO INVESTIMENTO INVESTIMENTO INVESTIMENTO INVESTIMENTO

INVESTIMENTO INVESTIMENTO INVESTIMENTO INVESTIMENTO INVESTIMENTO INVESTIMENTO INVESTIMENTO INVESTIMENTO

GLOSSARIO

L'obiettivo del Glossario è quello di razionalizzare l'ampia terminologia relativa alle assicurazioni sulla vita e di chiarire il significato di alcuni termini tecnici contenuti nel fascicolo informativo

appendice
Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Società ed il Contraente.

Assicurato
Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il Contraente e con il Beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

Beneficiario
Persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente, che può coincidere o no con il Contraente stesso e con l'Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.

capitale in caso di decesso
In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, pagamento del capitale assicurato al Beneficiario.

caricamenti
Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Società.

cessione, pegno e vincolo
Condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un'appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.

compagnia
Vedi "Società".

composizione della gestione separata
Informazione sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.

conclusione del contratto
Momento in cui il Contraente riceve la comunicazione dell'accettazione della proposta da parte della Società. In assenza di tale comunicazione, è il giorno in cui il Contraente riceve il contratto sottoscritto dalla Società.

condizioni contrattuali (o di polizza)
Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

conflitto di interessi
Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Società può collidere con quello del Contraente.

consolidamento
Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal contratto (annualmente), e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurate, sono definitivamente acquisiti dal contratto e conseguentemente le prestazioni stesse possono solo aumentare e mai diminuire.

Contraente
Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l'Assicurato o il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Società.

contratto (di assicurazione sulla vita)
Contratto con il quale la Società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'Assicurato.

costi (o spese)
Oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla Società.

costi accessori (o costi fissi, o diritti fissi, o costi di emissione, o spese di emissione)
Oneri generalmente costituiti da importi fissi assoluti a carico del Contraente per l'emissione del contratto e delle eventuali quietanze di versamento successivo dei premi.

costo percentuale medio annuo
Indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai premi ed eventualmente dalle risorse gestite dalla Società, il potenziale tasso di rendimento della polizza rispetto a quello di un'ipotetica operazione non gravata da costi.

dati storici
Risultato ottenuto in termini di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata negli ultimi anni.

decorrenza della garanzia
Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

dichiarazioni precontrattuali
Informazioni fornite dal Contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione, che consentono alla Società di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il Contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare la Società su aspetti rilevanti per la valutazione dei rischi, la Società stessa può chiedere l'annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del Contraente sia stato o no intenzionale o gravemente negligente.

diritto proprio (del Beneficiario)
Diritto del Beneficiario sulle prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito per effetto della designazione del Contraente.

durata contrattuale
Periodo durante il quale il contratto è efficace.

estensione territoriale
Spazio geografico entro il quale la garanzia assicurativa è operante.

estratto conto annuale
Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l'aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali il valore della prestazione maturata, i premi versati e quelli in arretrato e il valore di riscatto maturato. Per i contratti con prestazioni collegate a gestioni separate, il riepilogo comprende inoltre il tasso di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata ed il tasso di rendimento retrocesso con evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti.

età assicurativa
Modalità di calcolo dell'età dell'Assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno.

fascicolo informativo
L'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da:

- scheda sintetica
- Nota Informativa;
- Condizioni di Polizza, comprensive del regolamento della gestione separata;
- glossario;
- Modulo di proposta polizza.

garanzia principale
Garanzia prevista dal contratto in base alla quale la Società si impegna a pagare la prestazione assicurata al Beneficiario; ad essa possono essere abbinate altre garanzie che di conseguenza vengono definite complementari .

gestione separata (o speciale)
Fondo appositamente creato dalla Società di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla gestione separata e dall'aliquota di retrocessione, deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate.

impignorabilità e insequestrabilità
Principio secondo cui le somme dovute dalla Società al Contraente o al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

imposta sostitutiva
Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.

Impresa di assicurazione
Vedi "Società".

intermediario
Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività.

ipotesi di rendimento
Rendimento finanziario ipotetico fissato dall'ISVAP per l'elaborazione dei progetti personalizzati da parte della Società.

ISVAP
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

liquidazione
Pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento Assicurato.

Nota Informativa
Documento redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la Società deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla Società, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.

pegno
Vedi "cessione".

perfezionamento del contratto
Momento in cui avviene il pagamento del premio pattuito.

periodo di copertura (o di efficacia)
Periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti.

periodo di osservazione
Periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della gestione separata.

polizza
Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.

polizza di assicurazione sulla vita
Contratto di assicurazione con il quale la Società si impegna a pagare al Beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell'Assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data. Nell'ambito delle polizze di assicurazione sulla vita rientrano le polizze miste.

premio unico
Importo che il Contraente corrisponde in soluzione unica alla Società al momento della conclusione del contratto.

prescrizione
Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di due anni.

prestazione assicurata
Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la Società garantisce al Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.

prestito
Somma che il Contraente può richiedere alla Società nei limiti del valore di riscatto eventualmente previsto dal contratto. Le condizioni, il tasso d'interesse e le modalità di rimborso del prestito vengono concordate tra la Società ed il Contraente mediante appendice da allegare al contratto.

principio di adeguatezza
Principio in base al quale la Società è tenuta ad acquisire dal Contraente in fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare l'adeguatezza della polizza offerta in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio.

progetto personalizzato
Ipotesi di sviluppo, effettuata in base al rendimento finanziario ipotetico indicato dall'ISVAP, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e riscatto, redatta secondo lo schema previsto dall'ISVAP e consegnato al potenziale Contraente.

Proposta polizza
Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Società la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

prospetto annuale della composizione della gestione separata
Riepilogo aggiornato annualmente dei dati sulla composizione degli strumenti finanziari e degli attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.

quietanza
Documento che prova l'avvenuto pagamento del premio, rilasciato su carta intestata della Società in caso di pagamento con bonifico bancario o con assegno (bancario o circolare).

recesso (o ripensamento)
Diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

regolamento della gestione separata
L'insieme delle norme, riportate nelle Condizioni di Polizza, che regolano la gestione separata.

rendiconto annuale della gestione separata
Riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata ed all'aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuita dalla Società al contratto.

rendimento finanziario
Risultato finanziario della gestione separata nel periodo previsto dal regolamento della gestione stessa.

rendimento minimo trattenuto
Rendimento finanziario che la Società può trattenere dal rendimento finanziario della gestione separata.

revoca
Diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.

ricorrenza annuale
L'anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.

riscatto
Facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni di Polizza.

rischio demografico
Rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell'Assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita: infatti, è al verificarsi dell'evento attinente alla vita dell'Assicurato che si ricollega l'impegno della Società di erogare la prestazione assicurata.

INVESTIMENTO INVESTIMENTO INVESTIMENTO INVESTIMENTO INVESTIMENTO INVESTIMENTO INVESTIMENTO INVESTIMENTO

riserva matematica
Importo che deve essere accantonato dalla Società per fare fronte agli impegni nei confronti degli assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alle Società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziaria in cui essa viene investita.

rivalutazione
Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della gestione separata secondo la periodicità (annuale) stabilita dalle condizioni contrattuali.

scadenza
Data in cui cessano gli effetti del contratto.

scheda sintetica
Documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la Società deve consegnare al potenziale Contraente prima della conclusione del contratto, descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica per fornire al Contraente uno strumento semplificato di orientamento, in modo da consentirgli di individuare le tipologie di prestazioni assicurate, le garanzie di rendimento, i costi e i dati storici di rendimento delle gestioni separate.

sinistro
Verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell'Assicurato.

società (di assicurazione)
Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche compagnia o Impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.

società di revisione
Società diversa dalla Società di assicurazione, prescelta nell'ambito di un apposito albo cui tali Società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della gestione separata.

sostituto d'imposta
Soggetto obbligato, all'atto della corresponsione di emolumenti, all'effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento.

tasso tecnico
Rendimento finanziario, annuo e composto, che la Società di assicurazione riconosce nel calcolare le prestazioni assicurate iniziali.

valuta di denominazione
Valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali.

vincolo
Vedi "cessione".

FATA
ASSICURAZIONIVITA
GRUPPO
GENERALI

FATA
ASSICURAZIONIVITA
GRUPPO
GENERALI

Società per Azioni di Assicurazioni
Capitale Sociale € 5.202.079,00 (interamente versato) Sede: Via Ubriana, 169/A – 00184 Roma
Tel. (06) 47651 – Telefax (06) 4871187 – Telegr. Assifata Roma
Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e Partita IVA n. 09052331007
Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al n. 1.00155.
Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.
Impresa autorizzata dell'ISVAP, con provvedimento n° 2490 del 19/12/2006, all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami vita I, III e V di cui all'art. 2, comma 1, del D.L. 209/2005, n° 209.

- PROPOSTA POLIZZA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA - N. _____ / ____

TALE PROPOSTA POLIZZA E' PARTE INTEGRANTE DEL FASCICOLO INFORMATIVO

QUALORA LA PROPOSTA POLIZZA NON FOSSE COMPILATA IN OGNI SUA PARTE NON SI POTRA' PROCEDERE ALL'EMISSIONE DEL CONTRATTO

Agenzia | Cod. Age. | Cod. Subag. | Cod. Prod. | Cod. Conv.

CONTRAENTE/ASSICURANDO

Cognome (da nubile se coniugata) | Nome | Sesso M F

Codice fiscale (allegare fotocopia) | Data di nascita g g m m a a a a | Comune o Stato Estero di nascita | Prov.

Indirizzo di residenza | Comune di residenza | C.A.P. | Prov.

Indirizzo per corrispondenza (solo se diverso dall'indirizzo di residenza) | Comune | Prov.

ASSICURANDO (QUALORA DIVERSO DAL CONTRAENTE)

Cognome (da nubile se coniugata) | Nome | Sesso M F

Codice fiscale (allegare fotocopia) | Data di nascita g g m m a a a a | Comune o Stato Estero di nascita | Prov.

Indirizzo di residenza | Comune di residenza | C.A.P. | Prov.

Indirizzo per corrispondenza (solo se diverso dall'indirizzo di residenza) | Comune | C.A.P. | Prov.

FAC-SIMILE

INFORMAZIONI DI CUI ALL'ART. 13 DELLA LEGGE 6.2.1980 N.15 (SOSTITUITO DALL'ART.2 DELLA LEGGE 5.7.1991 N.197) E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICHE.

Estremi del documento di riconoscimento del contraente o del legale rappresentante

Tipo documento (allegare fotocopia): 01 Carta d'identità | 02 Patente di guida | 03 Passaporto | 04 Porto d'armi | 05 Tessera postale | 06 Altro

Numero documento

Data rilascio g g m m a a a a | Ente e Località di rilascio | C.A.B. | Gruppo Attività | Sottogruppo Attività

Dati dell'eventuale Legale Rappresentante

Cognome (da nubile se coniugata) | Nome | Sesso M F

Codice fiscale (allegare fotocopia) | Data di nascita g g m m a a a a | Comune o Stato Estero di nascita | Prov.

Indirizzo di residenza | Comune di residenza | C.A.P. | Prov.

INVESTIMENTO INVESTIMENTO INVESTIMENTO INVESTIMENTO INVESTIMENTO INVESTIMENTO INVESTIMENTO

CARATTERISTICHE CONTRATTUALI

FORMA ASSICURATIVA	TARIFFA	DECORRENZA	DURATA
		g g m m a a a a	anni mesi giorni

SE IL CONTRATTO DERIVA DA REINVESTIMENTO DI POLIZZE GIUNTE A SCADENZA, INSERIRE:

N. Polizza	Data scadenza	Imp. Liquidato	Beneficiario

QUANTIFICAZIONE DEL CARICAMENTO (a richiesta del Contraente) _____ ☐ SI ☐ NO

PREMIO UNICO EURO _____

IL CONTRAENTE RINUNCIA ALLA LIQUIDAZIONE ANNUALE DEGLI UTILI PER TUTTA LA DURATA CONTRATTUALE (valido solo per Tariffa 955GP) ☐ SI

IN CASO CONTRARIO RIPORTARE LE COORDINATE BANCARIE DEL CONTRAENTE:

Banca _____ Coordinate IBAN _____

Data _____ Il Co

FAC - SIMILE

RICHIESTE PARTICOLARI DEL CONTRAENTE

Vincolo o Pegno a favore di

BENEFICIARI

CASO VITA

- M — Il Contraente stesso.
- 0 — L'Assicurato stesso.
- 1 — Il Contraente o, se premorto, l'Assicurato.
- 2 — I figli nati e nascituri dell'Assicurato, con diritto di accrescimento fra di loro o, se premorti, l'Assicurato stesso.
- 4 — Il coniuge dell'Assicurato alla scadenza o, se premorto, l'Assicurato stesso.

Cognome e Nome — data di nascita

Cognome e Nome — data di nascita

Cognome e Nome — data di nascita

Cognome e Nome — data di nascita

CASO MORTE

- A — Gli eredi legittimi dell'Assicurato.
- B — Il Contraente
- C — Il Contraente o, se premorto, gli eredi legittimi dell'Assicurato.
- E — I figli nati e nascituri dell'Assicurato, con diritto di accrescimento fra di loro.
- F — I genitori dell'Assicurato con diritto di accrescimento fra di loro o, se premorti, gli eredi testamentari o legittimi dell'Assicurato stesso.
- G — Il coniuge dell'Assicurato al momento del decesso o, in mancanza, gli eredi testamentari o legittimi dell'Assicurato stesso.

Cognome e Nome — data di nascita

Cognome e Nome — data di nascita

Cognome e Nome — data di nascita

Cognome e Nome — data di nascita

INVESTIMENTO INVESTIMENTO INVESTIMENTO INVESTIMENTO INVESTIMENTO INVESTIMENTO INVESTIMENTO INVESTIMENTO

QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DELL'ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO

Gentile Cliente, il presente questionario ha lo scopo di acquisire, nel Suo interesse, informazioni necessarie a valutare l'adeguatezza del contratto alle Sue esigenze che intende sottoscrivere, tenendo presente che la mancanza di tali informazioni ostacola la valutazione.

Qualora Lei non intenda fornire tali informazioni, Le chiediamo gentilmente di sottoscrivere la "Dichiarazione di rifiuto di fornire le informazioni richieste" sotto riportata.

Quale è attualmente il Suo stato occupazionale?

- ☐ Occupato con contratto a tempo indeterminato
- ☐ Autonomo / Libero professionista
- ☐ Pensionato
- ☐ Occupato con contratto temporaneo, di collaborazione e continuativo, a progetto, interinale, ecc.
- ☐ Non occupato

Ha eventuali soggetti da tutelare (carichi familiari o altri soggetti)?

- ☐ SI
- ☐ NO

Attualmente possiede altri prodotti Assicurativi Vita?

- ☐ Risparmio / Investimento
- ☐ Previdenza / Pensione Complementare
- ☐ Protezione assicurativa di rischio (morte, invalidità, malattie gravi LTC)
- ☐ Nessuna copertura assicurativa vita

La Sua capacità di risparmio a disposizione per questo contratto è:

- ☐ BASSA - Inferiore a € 5.000,00 annui.
- ☐ MEDIA - Da € 5.000,00 a € 15.000,00 annui.
- ☐ ALTA - Oltre € 15.000,00 annui.

L'orizzonte temporale che si prefigge per questo contratto è:

- ☐ BREVE TERMINE - Fino a 5 an
- ☐ MEDIO TERMINE - [illegible] 5 ani [illegible] no [illegible] anni.
- ☐ LUNGO TERM - [illegible] 0 an

L'obiettivo del nuovo co[illegible] è:

- ☐ PREVIDENZA
- ☐ PROTEZIONE
- ☐ INVESTIMENTO

La Sua propensione al rischi[illegible] questo [illegible]ratto è:

- ☐ BASSA - M[illegible]nimento del valore del capitale e suo costante e graduale incremento nel tempo.
- ☐ MEDIA - Crescita del capitale conferito, limitando al massimo la possibilità di perdite in conto capitale.
- ☐ ALTA - Crescita significativa del capitale conferito, con possibilà di subire perdite.

La possibilità di riscattare questo contratto nei primi tre anni è:

- ☐ BASSA
- ☐ ALTA

Data _____ Il Contraente _____

FAC - SIMILE

ESITO DEL TEST SULL'ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO (Riservato all'Intermadiario)

- ☐ Capacità di risparmio insufficiente in relazione all'importo del premio.
- ☐ Prodotto non conforme agli obiettivi espressi.
- ☐ Prodotto non conforme alle esigenze assicurative/finanziarie espresse in Proposta di Polizza.

DICHIARAZIONE DI RIFIUTO DI FORNIRE LE INFORMAZIONI RICHIESTE

Dichiaro di non voler rispondere alle domande riportate nel "Questionario per la valutazione dell'adeguatezza del contratto" o ad alcune di esse, nella consapevolezza che ciò ostacola la valutazione dell'adeguatezza del contratto alle mie esigenze.

Data _____ Il Contraente _____

INVESTIMENTO INVESTIMENTO INVESTIMENTO INVESTIMENTO INVESTIMENTO INVESTIMENTO INVESTIMENTO INVESTIMENTO INVESTIMENTO

DICHIARAZIONE DI VOLONTA' DI ACQUISTO IN CASO DI POSSIBILE INADEGUATEZZA

Ibsottoscritto intermediario dichiara di aver informato il cliente dei principali motivi, di seguito riportati, per i quali, sulla base delle informazioni disponibili, la Proposta Polizza non risulta potrebbe non risultare adeguato alle Sue esigenze assicurative.

Il sottoscritto cliente dichiara di voler comunque sottoscrivere il relativo contratto.

- ☐ Capacità di risparmio insufficiente in relazione all'importo del premio.
- ☐ Prodotto non conforme agli obiettivi espressi.
- ☐ Prodotto non conforme alle esigenze assicurative/finanziarie espresse in Proposta di Polizza.

Data	L'Intermediario Assicurativo	Il Contraente
_____	_____	_____

AVVERTENZA

L'Intermediario Assicurativo ha l'obbligo di consegnare, prima della sottoscrizione del contratto da parte del Contraente, il Fascicolo Informativo.

IL CONTRAENTE DICHIARA DI AVER RICEVUTO IL FASCICOLO INFORMATIVO RIFERENTESI ALLA FORMA ASSICURATIVA PRESCELTA E DI ESSERE A CONOSCENZA DEL CONTRATTO.

IL CONTRAENTE, INOLTRE, E' RESPONSABILE DELLA VERIDICITA' E CORRETTEZZA DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI FORNITE CON LA PRESENTE PROPOSTA POLIZZA.

Data	Il C
_____	_____

REVOCA DELLA PROPOSTA POLIZZA

Nella fase che precede la conclusione del contratto, il Contraente può revocare la Proposta Po[illegible] Assicu[illegible]ne, [illegible]ne [illegible]no [illegible]ffet[illegible]ediante lett[illegible]ata A.R. da inviare a

FATA VITA S.p.A. - Ufficio Assun[illegible]one [illegible] Ur[illegible] RO[illegible]

Alla comunicazione di revoca devono essere allegate:
- originale della Proposta Polizza in possesso del Contraente;
- copia di un documento di identità valido e firmato;

La revoca della Proposta Polizza ha effe[illegible] mome[illegible] della comunicazione da parte del[illegible]tà.
Le somme eventualmente versate [illegible]al C[illegible]te sar[illegible]estit[illegible]entro 30 giorni dal ricevimento della c[illegible]ica[illegible] di [illegible]ca, [illegible]parte della Società.

RECESSO DAL [illegible]TRATT[illegible]

Il Contraente può receder[illegible] e [illegible] 30 [illegible]ni [illegible]ssivi [illegible]omento in cui è informato che il contratto è concluso.

La comunicazione del rece[illegible]ntratt[illegible] Inv[illegible]o lettera A.R., all'indirizzo di seguito riportato:

[illegible]ATA [illegible] S.p.A. - Ufficio Assunzioni e Gestione - Via Urbana, 169/A 00184 ROMA

Alla domanda di recesso dev[illegible]ere alleg[illegible]
- originale di Polizza con even[illegible]ppendi[illegible]
- originale della Proposta Poliz[illegible]possesso del Contraente;
- copia di un documento di iden[illegible] valido e firmato;
- copia del codice fiscale
- coordinate bancarie per la liquidazione.

Il recesso ha effetto alle ore 24 del giorno di ricevimento della comunicazione stessa da parte della Società e fa venir meno, da tale momento, ogni obbligo in capo sia al Contraente che alla stessa Società. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione la Società rimborserà al Contraente la somma da questi corrisposta.

DATI DEL PAGAMENTO INIZIALE

ABI	CAB	Numero conto	CIN	Specie titolo *	Num. Assegno \ num. CRO	Importo in Euro
					Totale	

(*) AB = Assegno Bancario AC = Assegno Circolare BO = Bonifico

FATA VITA S.p.A. provvederà a riconoscere ai mezzi di pagamento di cui sopra la seguente valuta: giorno di decorrenza

Preso atto dell'informativa ai sensi dell'Art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 riportata sul presente modello, acconsento al trattamento dei dati (comuni e sensibili) che mi riguardano, nonché alla loro comunicazione ai soggetti ivi indicati per le finalità di cui alla:

INFORMATIVA CONTRATTUALE	INFORMATIVA COMMERCIALE
Firma del Contraente	Firma del Contraente
_____	_____
Firma dell'Assicurato	Firma dell'Assicurato
_____	_____

SPAZIO RISERVATO ALL'INTERMEDIARIO

Data	Firma dell'intermediario per quietanza (valida anche per l'identificazione del Contraente)
_____	_____

Pagina 36 di 37

FAC-SIMILE

INVESTIMENTO INVESTIMENTO INVESTIMENTO INVESTIMENTO INVESTIMENTO INVESTIMENTO INVESTIMENTO

INFORMATIVE AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003

Informativa Contrattuale

Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, La informiamo che la nostra Società intende acquisire o già detiene dati personali che La riguardano, eventualmente anche sensibili o giudiziari (1), al fine di fornire i servizi (2) da Lei richiesti o in Suo favore previsti.
I dati, forniti da Lei o da altri soggetti (3), sono solo quelli strettamente necessari per fornirLe i servizi sopracitati e sono trattati solo con le modalità e procedure - effettuate anche con l'ausilio di strumenti elettronici - necessarie a questi scopi, anche quando comunichiamo a tal fine alcuni di questi dati ad altri soggetti connessi al settore assicurativo e riassicurativo, in Italia o all'estero: per taluni servizi, inoltre, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto, in Italia o all'estero, compiti di natura tecnica, organizzativa e operativa (4).
I Suoi dati possono inoltre essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattare tali dati, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate. I Suoi dati non sono soggetti a diffusione.
Senza i Suoi dati – alcuni dei quali ci debbono essere forniti da Lei o da terzi per obbligo di legge (5) – non potremo fornirLe i nostri servizi, in tutto o in parte.
Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento (6).
Titolare del trattamento è la Società che si avvale di Responsabili; Responsabile designato per il riscontro all'Interessato in caso di esercizio dei diritti ex art. 7 del D. Lgs. 196/2003 è il Servizio Assistenza Legale – Ufficio Privacy.

Ogni informazione in merito ai soggetti o alle categorie di soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono venire a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati preposti ai trattamenti sopra indicati può essere richiesta al citato Servizio (*Servizio Assistenza Legale – Ufficio Privacy – FATA Assicurazioni Danni S.p.A. – Via Urbana, 169/A 00184 ROMA, tel. 06 47 65 472 fax 06 48 15 934*). Il sito www.fata-assicurazioni.it riporta ulteriori notizie in merito alle politiche privacy della nostra Società.

Sulla base di quanto sopra, apponendo la Sua firma in calce, Lei può esprimere il consenso al trattamento dei dati – eventualmente anche sensibili – effettuato dalla Società, alla loro comunicazione ai soggetti sopraindicati e al trattamento da parte di questi ultimi.

Luogo e data _____

Nome e cognome dell'/degli Interessato/i (leggibili) _____

_____

Firma _____

_____

NOTE:

(1) L'art. 4, co.1, le[illegible] dati relativi allo stato di salute, a[illegible] giose; lo stesso art.4, co.1, lett. [illegible] giudi[illegible] ziale, l'anagrafe delle sanzioni am[illegible] tive dipen[illegible] carichi pendenti e la qualità di imputato o di indag[illegible]
(2) Predisposizione e sti[illegible] ne di con[illegible] assicurazione, raccolta dei premi, liquidazione dei sinistri o pagam[illegible] di altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione [illegible] frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio e difesa di diritti dell'assicurazione, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche (come individuati dalla Raccomandazione del Consiglio d'Europa REC(2002)9).
(3) Ad esempio contraenti di polizze collettive o individuali che La qualificano come assicurato o beneficiario o che La qualificano come danneggiato (v. polizze di responsabilità civile); banche dati che vengono consultate in fase preassuntiva, assuntiva o liquidativa.
(4) I soggetti possono svolgere la funzione di Responsabili del nostro trattamento, oppure operare in totale autonomia come distinti Titolari di trattamenti aventi le medesime finalità sopra indicate o finalità ad esse correlate. Si tratta, in particolare, di soggetti costituenti la cosiddetta "catena assicurativa": agenti, subagenti, produttori d'agenzia, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; legali, periti, autoffiche, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie e altri erogatori convenzionati di servizi; società del gruppo e altre società di servizi, tra cui società che svolgono servizi di gestione e liquidazione dei sinistri, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio. Vi sono poi organismi associativi (ANIA) e consorzi (v. CID) propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è strumentale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, nonché altri organismi istituzionali, nei cui confronti la comunicazione dei dati è obbligatoria, tra cui ISVAP, Ministero delle Attività Produttive, CONSAP, UCI, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (v. Ufficio Italiano Cambi, Banca Dati ISVAP, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione). Per quanto qui non indicato, tali distinti Titolari forniranno una specifica informativa sul trattamento dei dati personali da essi effettuato.
(5) Lo prevede ad esempio la disciplina contro il riciclaggio o la normativa in tema di constatazione amichevole di sinistro.
(6) Questi diritti sono previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003. L'integrazione presuppone un interesse. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Negli altri casi, l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

Informativa Commerciale

Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, La informiamo che la nostra Società intende acquisire o già detiene dati personali che La riguardano per utilizzarli per finalità di promozione commerciale e di analisi di mercato, volte a migliorare i servizi offerti o far conoscere i nuovi servizi della Società e di altre Società del Gruppo.
I dati utilizzati sono solo quelli strettamente necessari agli scopi sopraindicati, sono trattati solo con le modalità e procedure – effettuate anche con l'ausilio di strumenti elettronici - necessarie a tali fini e per questo possono essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati, a trattare tali dati, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate; per taluni servizi, inoltre, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto, in Italia o all'estero, compiti di natura tecnica, organizzativa e operativa (1). I Suoi dati non sono soggetti a diffusione.
Il mancato consenso comporterà l'impossibilità da parte nostra di utilizzare i Suoi dati per le finalità sopraindicate.
Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento (2).
Titolare del trattamento è la Società che si avvale di Responsabili; Responsabile designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti ex art. 7 del D. Lgs. 196/2003 è il Servizio Assistenza Legale – Ufficio Privacy.

Ogni informazione in merito ai soggetti o alle categorie di soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono venire a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati preposti ai trattamenti sopra indicati può essere richiesta al citato Servizio (*Servizio Assistenza Legale – Ufficio Privacy – FATA Assicurazioni Danni S.p.A. – Via Urbana, 169/A 00184 [illegible] tel. 06 47 65 472 fax 06 48 15 934*). Il sito www.fata-assicurazioni.it riporta ul[illegible] in merito alle politiche privacy della nostra Società.

Sulla base di quanto sopra, Lei può esprimere il con[illegible] tra[illegible]o dei Suoi d[illegible] da parte:

- della Società, anche utili[illegible] sulla qualità [illegible] vizi dei bisogni [illegible] e p[illegible] ne commer[illegible] [illegible] SI NO
- Società del Gr[illegible] di p[illegible] SI NO

Luogo e data _____

Nome [illegible] l'/degli interessato/i (leggibili) _____

_____

Firma _____

_____

NOTE:

(1) I soggetti possono svolgere la funzione di Responsabili del nostro trattamento, oppure operare in totale autonomia come distinti Titolari di trattamenti aventi le medesime finalità sopra indicate o finalità ad esse correlate: agenti, subagenti, produttori d'agenzia, società del gruppo e altre società di servizi, tra cui società che svolgono servizi informatici, telematici, amministrativi, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, nonché società specializzate in ricerche di mercato, indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti.
(2) Questi diritti sono previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003. L'integrazione presuppone un interesse. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Negli altri casi, l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

FAC - SIMILE